

Regolamento della Fondazione di Previdenza Risparmio 3 della Banca dello Stato del Cantone Ticino

(denominata in seguito Banca o BancaStato)

I. Generalità

Art. 1 Scopo

Lo scopo della Fondazione è la raccolta di fondi, a norma dell'art. 82 LPP, per costituire un investimento di previdenza a condizioni vantaggiose e assicurarne la gestione. Per raggiungere questo scopo la Fondazione si avvale prioritariamente dei servizi della Banca fondatrice, e eventualmente di altre organizzazioni o istituzioni a essa vincolate.

Art. 2 Convenzione di previdenza

Per poter conseguire lo scopo prefissato, la Fondazione stipula delle convenzioni individuali di previdenza con privati, nei limiti del presente regolamento e delle disposizioni legali (in particolare CC, CO, LPP, OPP2, OPP3, OPPA) e statutarie vigenti in materia.

II. Le forme individuali di previdenza

Art. 3 Sommario

La convenzione di previdenza si basa sull'accumulo di capitali a risparmio su conti individuali di previdenza. Il titolare della previdenza ha la facoltà, nei limiti di questo regolamento e della relativa convenzione, di investire in titoli parte del suo capitale di previdenza. Esiste pure la possibilità di completare la convenzione di previdenza con la stipulazione di un'assicurazione rischio morte o invalidità. Il titolare della previdenza può anche, nei limiti delle prescrizioni legali, utilizzare parte del capitale di previdenza per il finanziamento della propria abitazione.

Art. 4 Conto Risparmio 3

La Fondazione apre presso BancaStato fino ad un massimo di tre conti Risparmio 3 per ciascun contraente, il quale dovrà firmare una convenzione di previdenza per ogni conto aperto. Su tali conti saranno accreditati i relativi versamenti, che possono in ogni momento essere liberamente stabiliti dal titolare della previdenza. La somma complessiva dei versamenti annuali non deve comunque superare il limite massimo consentito dalla legge, che viene comunicato ogni anno da parte della Fondazione.

Affinché i versamenti siano fiscalmente deducibili devono essere accreditati sul conto Risparmio 3 entro il rispettivo anno civile. Sono esclusi accrediti con effetto retroattivo.

Art. 5 Investimento in fondi

Il titolare della previdenza può incaricare la Fondazione di investire in fondi del Gruppo BancaStato o Swissscanto (Swissscanto Fondazione d'investimento) addebitando il proprio conto risparmio 3, rispettando nella scelta degli investimenti le disposizioni legali (OPP2) valide nell'ambito degli investimenti di capitale di previdenza e avvalendosi dell'estensione delle possibilità d'investimento di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP2.

Vendite e acquisti di fondi possono effettuarsi in qualsiasi momento. Gli investimenti scelti e la distribuzione dei proventi costituiscono parte del capitale di previdenza vincolata. Il titolare della previdenza prende atto che gli investimenti in titoli sono soggetti a oscillazioni di corso, che aumentano in proporzione alle dimensioni della quota in azioni e in moneta estera. La Fondazione non si assume nessuna responsabilità per l'andamento dei corsi degli investimenti scelti dal titolare della previdenza e tutte le eventuali perdite di corso saranno interamente a carico di quest'ultimo. Per la parte investita in titoli dell'avere di previdenza non sussiste alcun diritto a un rendimento minimo o alla conservazione del capitale. Conferendo l'istruzione di investimento, il titolare della previdenza conferma di conoscere i rischi legati all'attività di investimento.

Art. 6 Assicurazione complementare

Se il titolare della previdenza desidera completare la propria previdenza professionale con la stipulazione di un'assicurazione rischio morte, può incaricare la Fondazione di concludere tale assicurazione per suo conto e a suo favore con una compagnia svizzera di assicurazioni, che collabora con la Fondazione. La Fondazione versa i premi corrispondenti direttamente alla compagnia di assicurazioni, addebitando il conto risparmio 3 sul quale verranno accreditati eventuali ristorni o partecipazione agli utili. L'assicurazione complementare soggiace per il resto alle condizioni stabilite dalla compagnia assicurativa.

Art. 7 Finanziamento della propria abitazione

Il prelievo anticipato o la costituzione a pegno del capitale di previdenza destinati all'acquisto, alla costruzione della propria abitazione per uso familiare o all'ammortamento di prestiti ipotecari garantiti da essa, può avvenire senza preavviso nell'ambito delle disposizioni legali vigenti in materia.

III. Gestione della Fondazione

Art. 8 Gestione mandato alla Banca

Il Consiglio di fondazione incarica BancaStato della gestione del patrimonio della Fondazione. Alla chiusura di ogni esercizio, che corrisponde alla fine di ogni anno civile, BancaStato sottopone i conti annuali al Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione designa le persone autorizzate a rappresentare la Fondazione e ne definisce le modalità di firma.

Art. 9 Giustificativi e certificato fiscale

La Fondazione rilascia annualmente al titolare della previdenza una dichiarazione sul suo stato patrimoniale e un certificato fiscale che attesta i versamenti effettuati. L'estratto conto destinato al titolare indica pure gli investimenti effettuati, i movimenti, i redditi e i premi d'assicurazione pagati. Non vengono invece rilasciate dichiarazioni di singole transazioni.

Art. 10 Reclami

Le contestazioni concernenti i documenti trasmessi dalla Fondazione devono essere presentati entro 30 giorni. Trascorso detto termine gli stessi vengono considerati come accettati.

Art. 11 Commissioni

La Fondazione può applicare per la gestione dell'avere previdenziale commissioni di gestione e di elaborazione e eventuali modifiche delle commissioni verranno comunicate al titolare della previdenza in modo adeguato (ad esempio avviso esposto in Banca, per iscritto o elettronicamente).

IV. Pagamento del capitale di previdenza**Art. 12 In caso di sopravvivenza**

In caso di sopravvivenza, il titolare della previdenza ha diritto, al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS, al versamento di tutto il capitale di previdenza compresi gli interessi e gli interessi composti. Nel caso in cui il titolare della previdenza continuasse a svolgere una attività lucrativa dopo avere raggiunto l'età ordinaria della rendita AVS, può rinviare la riscossione del capitale e continuare a versare i contributi fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al massimo per cinque anni. Se il titolare della previdenza non fornisce disposizioni circa il tipo di versamento, la Fondazione è autorizzata a trasferire gli averi su un conto creditore a lui intestato presso BancaStato.

Art. 13 In caso di decesso e invalidità

In caso di decesso il capitale di previdenza è esigibile e deve essere versato agli aventi diritto.

In caso di invalidità il capitale di previdenza può essere prelevato se il titolare della previdenza percepisce una rendita intera di invalidità dell'assicurazione federale di invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato.

Per quanto concerne il versamento di eventuali prestazioni da assicurazioni di rischio valgono le disposizioni del relativo contratto di assicurazione.

Art. 14 Persone beneficiarie in caso di morte

In caso di morte del titolare della previdenza hanno diritto al capitale di previdenza, con riserva dei capoversi 2 e 3, le persone enumerate nell'ordine seguente, tenuto conto che la presenza di un beneficiario di una categoria precedente esclude quelli susseguenti:

- 1) il coniuge/partner registrato superstite;
- 2) i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento il defunto provvedeva in modo considerevole o la persona che ha ininterrottamente convissuto con il titolare della previdenza durante gli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- 3) i genitori;
- 4) i fratelli e le sorelle;
- 5) gli altri eredi.

Il titolare della previdenza può designare uno o più beneficiari tra quelli indicati al capoverso 1 numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

Il titolare della previdenza ha diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi abbia causato volontariamente la morte del titolare della previdenza.

Art. 15 Risoluzione / pagamento anticipato

La risoluzione della convenzione di previdenza con il contemporaneo versamento del capitale di previdenza è possibile, oltre ai casi previsti dagli art. 12 e 13, se:

- a) il titolare della previdenza lascia definitivamente la Svizzera;
- b) il titolare della previdenza cessa un'attività lucrativa dipendente e inizia un'attività lucrativa indipendente (versamento possibile soltanto entro un anno dall'avvio dell'attività);
- c) il titolare della previdenza pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso (versamento possibile soltanto entro un anno dall'avvio dell'attività).

Il capitale di previdenza può inoltre essere parzialmente o totalmente prelevato in anticipo quando il rapporto di previdenza viene sciolto o modificato, purché il titolare della previdenza utilizzi le prestazioni per l'acquisto, la costruzione o la partecipazione a una abitazione per uso proprio o per l'ammortamento di mutui ipotecari sulla sua abitazione familiare.

Il prelevamento anticipato può essere richiesto ogni 5 anni.

I versamenti del capitale di previdenza a titolari di conti che sono coniugati sono possibili solo con il consenso scritto dell'altro coniuge o del partner registrato.

In caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata, l'avere di previdenza può essere totalmente o parzialmente ceduto dal titolare della previdenza al coniuge/partner registrato oppure assegnato giudizialmente a quest'ultimo. L'avere previdenziale da dividere resta vincolato e deve essere trasferito a un altro istituto del pilastro 3a o del 2° pilastro.

La messa a pegno del capitale di previdenza per l'acquisto di un'abitazione familiare per uso proprio è autorizzata conformemente alle disposizioni dell'art. 4 OPP3. L'accordo scritto del coniuge/partner registrato è necessario.

Per il resto il capitale di previdenza non può essere né prelevato anticipatamente, né ceduto e né costituito in pegno.

Art. 16 Libero passaggio

Il libero passaggio è garantito quando il capitale di previdenza viene utilizzato per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte o trasferito a un'altra fondazione di previdenza riconosciuta. In questo caso la convenzione deve essere disdetta con un preavviso di 3 mesi, a meno che il trapasso avvenga nell'ambito dell'Unione delle Banche Cantionali.

V. Altre disposizioni

Art. 17 Cambiamento di indirizzo, comunicazioni

Il titolare della previdenza deve comunicare immediatamente ogni cambiamento di indirizzo e di stato civile alla Fondazione.

Le comunicazioni della Fondazione sono da ritenersi valide e operative quando sono state spedite all'ultimo indirizzo noto.

Art. 18 Protezione dei dati

La Fondazione può incaricare anche terzi, oltre a BancaStato, di svolgere i compiti amministrativi legati alla tenuta del conto e alla negoziazione di titoli. Il titolare della previdenza accetta che i suoi dati vengano elaborati dalla Banca e da terzi, quando sia necessario nel quadro della convenzione di previdenza e dalla Banca qualora l'utilizzo dei dati sia necessario per motivi normativi o operativi.

Art. 19 Obbligo di notifica al fisco

La Fondazione deve notificare il versamento del capitale di previdenza alle autorità fiscali nella misura richiesta dalle leggi e dalle disposizioni ufficiali della Confederazione e dei

Cantoni.

La Fondazione non risponde nei confronti del titolare della previdenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari che gli incombono.

Art. 20 Diritto applicabile e foro

Qualsiasi rapporto giuridico tra il titolare della previdenza e la Fondazione è soggetto al diritto svizzero. Foro competente, nonché luogo di esecuzione, è Bellinzona.

Art. 21 Entrata in vigore modifiche del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore con la sua emanazione da parte del Consiglio di Fondazione e sostituisce quello precedente.

Eventuali modifiche del regolamento verranno comunicate al titolare della previdenza con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio tramite pubblicazione in Internet previo avviso adeguato (per iscritto o tramite affissione, elettronicamente, ecc.) e saranno immediatamente valide e vincolanti se quest'ultimo non facesse valere il suo diritto al libero passaggio entro 3 mesi dalla notifica.

Il Consiglio di Fondazione

Approvato il 29.08.2023